



## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

Il presente regolamento:

1. E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.98 con atto n. 111
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.11.98 al 11.12.98
3. E' stato parzialmente annullato per vizi di legittimità con provv. Del 04.01.99 prot. n. 98/011322
4. E' entrato in vigore il 1° gennaio 1999
5. E' stato modificato con delibera di C. C. n. 10 del 18.01.2000
6. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.01.2000 al 05.02.2000
7. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 10.02.2000 al 25.02.2000 nr. Rep. 187
8. E' stato modificato con delibera di C. C. n. 181 del 14.12.2000
9. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2000 al 03.01.2001
10. E' stato esaminato senza aver riscontrato vizi , dalla sez. speciale del Co.Re.Co, in data 03.01.2001 con nota n. 200001435
11. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 05.01.2001 al 20.01.2001 nr. Rep. 14
12. E' entrato in vigore il 1° gennaio 2001
13. E' stato modificato con delibera di C. C. n. 154 del 04.12.2001
14. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2001 al 04.01.2002
15. E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 119 del 26/11/2002
16. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2002 al 20/12/2002 rep. n. 1442
17. E' entrato in vigore il 16/12/2002
18. E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 125 del 21/12/2007
19. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/01/2008 al 07/02/2008 rep. n. 63
20. E' entrato in vigore il 01/01/2008.
21. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 76 del 30/09/2013
22. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/10/2013 al 22/10/2013 rep. n. 766;
23. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 85 del 27/11/2014
24. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 02/12/2014 al 17/12/2014 rep. n. 870.
25. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 33 del 30/04/2015
26. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/05/2015 al 01/06/2015 rep. n. 370.
27. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 13/03/2019
28. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/04/2019 al 18/04/2019 rep. n. 445.
29. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 72 dal 17/07/2020 al 01/08/2020 rep. n.875

# INDICE

## **Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 –	Definizioni
Art. 2 –	Ambito e scopo del Regolamento
Art. 2 bis –	Entrate Tributarie
Art. 3 –	Aliquote e tariffe
Art. 4 –	Agevolazioni tributarie

## **Titolo II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo I°**

#### GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 –	Forma di gestione
Art. 6 –	Il funzionario responsabile del tributo

### **Capo II°**

#### DENUNCE E CONTROLLI

Art. 7 –	Dichiarazione tributaria
Art. 7 bis –	Compensazione ed Accollo
Art. 7 ter –	Ravvedimento Operoso
Art. 8 –	Attività di controllo
Art. 9 –	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

### **Capo III°**

#### PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 10 –	Attività di controllo e rapporti con il contribuente
Art. 10 bis –	Avviso di Accertamento Esecutivo
Art. 11 –	Notificazione degli atti

### **Capo IV°**

#### CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 12 -	Contenzioso
Art. 13 –	Autotutela
Art. 14 –	Accertamento con Adesione

## Capo V°

### DIRITTO D'INTERPELLO

- Art. 15 – Interpello del contribuente
- Art. 16 – Presentazione dell'istanza d'Interpello
- Art. 17 – Competenze del Comune
- Art. 18 – Istanza d'Interpello
- Art. 19 – Adempimenti del contribuente
- Art. 20 – Efficacia della risposta fornita dal Comune

### Titolo III – RISCOSSIONE E RIMBORSO

- Art. 21 – Riscossione
- Art. 21 bis – Riscossione coattiva
- Art. 22 – Sospensione e dilazione del pagamento
- Art 22 bis- Requisiti di accesso alla rateazione
- Art. 23 – Rimborsi
- Art. 23 bis – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi -
- Art. 24 – Accertamento di crediti di modesta entità
- Art. 24 bis – Interessi
- Art. 24 ter – Interessi di mora

### Titolo IV – SANZIONI

- Art. 25 - Sanzioni
- Art. 25 bis – Cause di non punibilità ì

### Titolo V – NORME FINALI

- Art. 26 - Norme transitorie e finali



## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende :

- a) per «accertamento», il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per «accertamento istruttorio», l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per «agevolazioni», le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per «dichiarazione», la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per «funzionario responsabile», il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per «Regolamento», il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per «responsabile» del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- h) per «tributo», l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della Potestà Regolamentare attribuita dalla legge <sup>1</sup>, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente,

---

<sup>1</sup> Art 52 DLgs n. 446/1997 - Art 50 L n. 449/1997

fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo Statuto del contribuente<sup>2</sup>.

2.bis Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributi in forma verbale o per iscritto per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'Interpello, successivamente disciplinato.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 2 bis - Entrate Tributarie**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base legge futura.

### **Articolo 3 - Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi

2. Alla determinazione ed all'adeguamento delle tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale provvede alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine di legge, nell'esercizio successivo permangono in vigore aliquote e tariffe dell'ultima deliberazione approvata.

### **Articolo 4 - Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

---

2 Legge n 212/2000



2. Spetta al Consiglio Comunale adottare le singole agevolazioni tributarie , nell'ambito delle facoltà previste dalla legge.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.<sup>3</sup> Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

## **Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo I° - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 5 - Forma di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione di tributi<sup>4</sup>, scegliendo tra le forme previste dalla legge.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, fruibilità da parte dei cittadini, consentendo l'accesso alle procedure in condizione di eguaglianza da parte di i contribuenti .

4. La gestione a terzi può essere affidata a soggetti obbligati alla iscrizione nell'apposito albo<sup>5</sup>, riconosciuti idonei in base al possesso dei requisiti tecnico - economici .

---

3 Art 6, comma 4 Legge 212/2000

4 Art. 52, comma 5, D. Lgs. 446/97

5 Art. 53 D. Lgs. 466/97 : Presso il Min. delle Finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi

## **Articolo 6 - Il funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo :

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 12;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 13, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 14;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi , verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, il Dirigente, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

## **Capo II° - DENUNCE E CONTROLLI**

### **Articolo 7 - Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.



3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

#### **Articolo 7 bis - Compensazione ed Accollo**

1. E' ammessa compensazione, nell'ambito di uno stesso tributo, fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o su consenso del contribuente medesimo.

2. E' ammesso l'Accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

#### **Articolo 7 ter - Ravvedimento Operoso**

1. L'istituto del Ravvedimento Operoso consente al contribuente di regolarizzare le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione e gli errori commessi nella determinazione delle somme da versare sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

1 bis. L'istituto è regolamentato dall'art 13 del D. Lgs 472/1997 e successive integrazioni ed è stato significativamente modificato dal D. L 124/2019, cd Decreto Fiscale 2020, a cui si rimanda per la casistiche delle fattispecie ;

2. Il pagamento della sanzione ridotta che scaturisce dall'applicazione dell'istituto, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.”

#### **Articolo 8 - Attività di controllo**

1. L'ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.



2. Spetta alla Giunta Comunale, per il tramite del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), indicare gli obiettivi di controllo annuale. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al Responsabile del tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.

3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.<sup>6</sup>

### **Articolo 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I Dirigenti dei singoli settori sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento.

2. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dirigente informa il Segretario Generale il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari

3. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

## **Capo III° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

### **Articolo 10 - Attività di controlli e rapporti con il contribuente**

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per

---

<sup>6</sup> DLgs 446/1997 Art 59, comma 1 lett.p) - Leggs 662/1996 Art 3, comma 57

provvedere non inferiore a 30 giorni.<sup>7</sup> Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze<sup>8</sup>.

#### **Articolo 10 bis - Avviso di accertamento esecutivo**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile :
  - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
  - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
  - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento esecutivo deve riportare le indicazioni previste dall'art. 1, comma 792, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalla legge, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza e acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa può essere sostituita con l'indicazione a mezzo stampa del suo nominativo sul documento prodotto dal sistema automatizzato. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
4. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'Accertamento con adesione, di cui all'art. 14 del presente Regolamento; il contribuente può in ogni momento rivolgersi all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

---

7 Legge 212/2000 – art 6, comma 5

8 DPR 600/1973 – artt 38, 39, 41 e 42

5. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

#### **Articolo 11 - Notificazione degli atti**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata, oltre che con il messo notificatore, anche con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte del messo notificatore, nel rispetto della normativa in materia di privacy .

3. La notifica può essere validamente effettuata anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D. Lgs. 82/2005 a tutte le persone giuridiche e alle persone fisiche che ne facciano richiesta .

#### **Articolo 11-bis - Ripetibilità delle spese**

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente <sup>9</sup>.

### **Capo IV° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale .

2. La Giunta Comunale autorizza la costituzione in giudizio e spetta al Sindaco, anche a mezzo di suo delegato, la rappresentanza dell'Ente di fronte all'organo giurisdizionale. Con la più ampia facoltà, il Sindaco è tenuto a compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

<sup>9</sup> Legge 16072019 – art 1 comma 803, lett a) e lett b)

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1 , può delegare gli addetti della relativa struttura associativa , che presteranno la necessaria assistenza .

5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, la Giunta può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

### **1. Articolo 13 - L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errori di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, la Giunta Comunale può revocare, in pendenza di giudizio, previo esame della Giurisprudenza formatasi in materia, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'Ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio dello stesso.

5. In presenza di atto che appaia illegittimo o infondato, il funzionario competente ad esercitare il potere di annullamento in via di autotutela può disporre, d'ufficio o su richiesta del contribuente, la sospensione degli effetti dell'atto.

6. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.



#### **Articolo 14 - Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'Accertamento con Adesione<sup>10</sup> disciplinato con apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 04.12.2001.

### **2. Capo V° : DIRITTO D'INTERPELLO**

#### **Articolo 15 - Interpello del contribuente**

1. Nell'osservanza dei principi dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente", art. 11, L. 212/2000, il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

#### **Articolo 16 - Presentazione dell'istanza di Interpello**

1. Il contribuente dovrà presentare istanza di interpello di cui al comma 1, dell'art. 16, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

2. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### **Articolo 17 - Competenze del Comune**

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Scandiano nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

---

10 DL 218/1997

## **Articolo 18 - Istanza di interpello**

1.L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità :

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;

2.All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

3.L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte del Comune.

4.La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

## **Articolo 19 - Adempimenti del Comune**

1.La risposta scritta e motivata è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale può richiedere preventivo parere alla Giunta ed è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'art. 18, commi 1, lett. c) e 3, entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 18, comma 4.

2.La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.

3.Quando non sia possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1, è sospeso fino alla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.



4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma, il funzionario responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine di cui al comma 1, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

### **Articolo 20 - Efficacia della risposta fornita dal Comune**

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 18, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 19, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità della risposta, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, è nullo.

4. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine, di cui all'art. 19, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

5. La disposizione di cui al comma 4 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'art. 18, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'art. 19, comma 1, ovvero l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga a disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune.

## **Titolo III : RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 21 - Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi o in mancanza dalle singole leggi d'imposta



### **Articolo 21 bis - Riscossione Coattiva**

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie direttamente o mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 53 del D Lgs. n. 446/1997, mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### **Articolo 22 - Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. La deliberazione di Giunta dovrà successivamente essere ratificata dal Consiglio Comunale .

1 bis. Con delibera di Giunta, il pagamento ordinario delle entrate tributarie, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento delle imprese, può essere dilazionato su istanza di parte presentata entro l'anno successivo a quello oggetto della presentazione della domanda di dilazione, in presenza di particolari condizioni:

- a) L'Ufficio Tributi non deve aver avviato un procedimento di controllo nei confronti del contribuente;
- b) Il contribuente deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica attestata dall'avvio di una delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare come il Concordato Preventivo, il Concordato con riserva, l'Accordo di Ristrutturazione Aziendale e il Piano di risanamento;
- c) La somma da versare deve essere superiore a € 10.000,00 ;
- d) La situazione debitoria deve essere limitata a due annualità - l'anno in corso in cui è presentata l'istanza e quello antecedente -, non potendo applicarsi questa forma di dilazione a debiti pregressi;
- e) Il numero delle rate non può essere superiore a 10 per importi fino a €. 25.000,00, con un massimo di 20 rate per importi maggiori. Le rate potranno avere cadenza mensile o bimestrale .
- f) Agli importi dilazionati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale ;
- g) Nel corso della dilazione, il debito residuo potrà essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
- h) Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, o al verificarsi di eventi che possono pregiudicare le ragioni di credito dell'Amministrazione o che non consentano o pregiudichino la continuità aziendale, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l'Ufficio Tributi provvederà ad emettere gli atti di competenza.

2. A seguito di notifica di atti di accertamento il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta scritta del contribuente accertato , nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva



difficoltà dello stesso, concede la dilazione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti :

- a) da euro 100,00 a euro 200,00 : fino a quattro rate mensili ;
- b) da euro 200,01 a euro 600,00 : fino a sei rate mensili;
- c) da euro 600,01 a euro 1.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 : fino a diciotto rate mensili
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 : fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00 : fino a trentasei rate mensili;
- f) oltre 50.000, 00 euro : fino a quarantotto rate mensili .<sup>11</sup>

3. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente all'accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateazione .

5. La rata di pagamento minima è pari a 50 euro.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accoglimento della rateazione.<sup>12</sup>

7. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateazione viene comunicato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa . Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti , informazioni o documenti per un massimo di trenta giorni . Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate ed i relativi importi .

---

11 D Lgs 446/1997 Art. 52 - Legge 160/2019 Art 1 comma 797

12 Legge 160/2019 Art 1 comma 801

**10.** Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento immediato in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.<sup>13</sup>

**11.** Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

**12.** L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.<sup>14</sup>

**13.** In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un'aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori .

#### **Articolo 22 bis – Requisiti di accesso alla rateazione**

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, e a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di tributi comunali:

A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;

B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:

i. Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 26.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

---

13 Legge 160/2019 Art 1 comma 800

14 Legge 160/2019 Art 1 comma 799

ii. Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.

2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio finanziario.

### **Articolo 23 : Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 13, comma 4, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

4. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati con le modalità stabilite dal successivo art. 24/bis del presente Regolamento al quale si rinvia e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Relativamente alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.

5. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. , il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbono reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta .



### **Articolo 23 bis – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare dello stesso non superi 5 euro, il relativo versamento non è dovuto
2. Analogamente non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo pari a 5 euro.

### **Articolo 24 - Accertamento di crediti di modesta entità**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo accertato, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può, qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi derivi da violazione concernente un medesimo tributo, rinunciare ai crediti di modesta entità fino a 20,00 euro di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

2. Il limite di 20,00 euro è ignorato qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi derivi da ripetuta violazione concernente un medesimo tributo, per almeno un biennio.

### **Articolo 24 bis - Interessi**

1. Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso per i tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06, ossia con maturazione giorno per giorno.

### **Articolo 24 ter - Interessi di mora**

1. Gli interessi di mora, calcolati sul tributo (esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione) ed applicati decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.<sup>15</sup>

2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

---

<sup>15</sup> Legge 160/2019 Art 1 comma 802



## **TITOLO IV - SANZIONI**

### **Articolo 25 - Sanzioni**

1. Spetta al Funzionario Responsabile che gestisce il tributo determinare l'entità della sanzione da applicare, nell'ambito dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge<sup>16</sup>

### **Articolo 25 bis - Cause di non punibilità**

1. E' esclusa la punibilità per violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

## **TITOLO V - NORME FINALI**

### **Articolo 26 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020
4. Alle rateizzazioni delle somme dovute in base ad avvisi di accertamento emessi entro il 31.12.2019 si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie previgente.

---

<sup>16</sup> D. Lgs.472/1997 Art 7